



ACCERTAMENTO

Riforma fiscale: cambia la competenza territoriale per società di persone ed enti simili

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

Fra i compiti degli uffici vi è quello principale relativo al **controllo delle dichiarazioni** presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, **rilevandone l'eventuale omissione**, e provvedendo alla **liquidazione delle imposte** o maggiori imposte dovute. Ai sensi dell'[articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), la competenza relativa i controlli spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il **domicilio fiscale del soggetto obbligato** alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Detta norma non è mai stata oggetto di modifica, tant'è che si trova scritto ancora “**gli uffici delle imposte**”, soppressi ormai da tanti anni e confluiti nelle attuali Direzioni provinciali. Il **D.Lgs. 13/2024**, quindi, interviene per la prima volta, per gli **atti emessi dal 30.4.2024**, aggiungendo all'[articolo 31, D.P.R. 600/1973](#), dopo il secondo comma, il seguente: “*Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.*”

In pratica, si cerca di ovviare a tutte le problematiche che si presentano nel momento in cui **una società di persone ha sede a Roma, mentre i due soci uno ha domicilio a Milano e uno a Catania**. In questi casi, dopo l'atto impositivo operato in capo alla società, l'ufficio deve inviare l'elemento di controllo all'ufficio competente per il socio/associato, che deve **provvedere all'accertamento del reddito** di partecipazione, pro quota, **ai fini Irpef**.

La **unitarietà dell'accertamento** che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'[articolo 5, Tuir](#) e dei soci delle stesse ([articolo 40, D.P.R. 600/1973](#)) e la conseguente **automatica imputazione dei redditi della**



società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, oggi **trova un punto fermo**.

Si adotta, pertanto, la normativa già prevista **dall'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 218/1997**, in materia di accertamento con adesione, che prevede una **disciplina ad hoc**, in ordine alla competenza degli Uffici nell'instaurazione del procedimento concordatario, **unificando la competenza** in capo alla sede della società di persone ed entità similari, anche per i soci e/o associati, **a prescindere dal loro (eventualmente diverso) domicilio fiscale**, limitatamente alle **quote di reddito di partecipazioni ad essi imputabili**.

Il citato comma 2, dell'**articolo 4, D.Lgs. 218/1997**, stabilisce, infatti, che l'Ufficio competente all'accertamento nei riguardi della società o associazione effettua anche **la definizione del reddito attribuibile ai soci o associati**, con unico atto ed in contraddittorio con ciascun soggetto.

In ragione della sua (parziale) similitudine con le società personali di cui all'**articolo 5, Tuir**, **la società di capitali trasparente “per opzione” soggiace all'accertamento, ordinario e con adesione, ricalcando – con qualche sostanziale differenza – le medesime procedure e problematiche**. Il procedimento dell'accertamento con adesione delle società di capitali fiscalmente trasparenti segue, infatti, le **regole di coinvolgimento dei soci** (discendente dalla “*commistione*” tra i loro interessi e quelli societari, nonché dalla tassazione per imputazione), cui **sono soggette le società personali**. Pertanto, il socio o associato viene **invitato al contraddittorio** presso l'Ufficio fiscale competente per la società, mediante la **notifica dello stesso invito al contraddittorio** emesso nei confronti della società, ovvero attraverso la **comunicazione dell'invito a comparire**, ex **articolo 6, comma 4, D.Lgs. 218/1997**. Competenza che ritornava all'ufficio competente in caso di mancata adesione.